

*L'Inps detta nuove regole sulla rateazione dei contributi sospesi per eventi eccezionali*

# Pagamenti parziali, rate salve

*Versare meno non porta alla decadenza dalla dilazione*

DI DANIELE CIRIOLI

Il pagamento parziale delle rate non causa la decadenza dal beneficio della rateazione, che può proseguire fino all'originaria scadenza. In tal caso, le sanzioni sono dovute soltanto sul debito residuo. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 43 del 6 marzo 2024, dettando una disciplina unica sugli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento dell'importo oggetto di rateazione a seguito della sospensione del pagamento di contributi per eventi eccezionali. La decadenza dal beneficio della rateazione scatta, invece, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Le nuove regole si applicano anche alle rateizzazioni ancora in corso al 6 marzo.

**Contributi ed eventi calamitosi.** Le novità riguardano le modalità per il rimborso dei contributi che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, possono essere oggetto di

Le nuove regole	
Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C'è decadenza dal beneficio della rateazione</li> <li>• Non c'è decadenza da eventuale definizione agevolata</li> <li>• Sul debito residuo sono dovute le sanzioni (<i>dalla ripresa dei versamenti</i>)</li> </ul>
Pagamento parziale delle rate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non c'è decadenza dal beneficio della rateazione</li> <li>• Non c'è decadenza da eventuale definizione agevolata</li> <li>• Sul debito residuo sono dovute le sanzioni (<i>dalla ripresa dei versamenti</i>)</li> </ul>

sospensione del versamento con deliberazione dello stato d'emergenza. In genere, il rimborso dei contributi sospesi deve avvenire in unica soluzione, entro il termine fissato dalla legge. E, inoltre, è previsto che la ripresa dei versamenti possa avvenire anche mediante rateizzazione, senza sanzioni e interessi, sempre a decorrere da un determinato termine fissato dalla legge che indica anche il numero massimo di rate mensili. In tal caso, l'importo minimo di ciascuna

rata non può essere inferiore a 50 euro. Poiché non sempre le norme di legge dettano un regime sanzionatorio per il mancato rimborso dei contributi sospesi, l'Inps individua una disciplina univoca, valida cioè per tutte le rateazioni conseguenti alla ripresa di versamenti sospesi e applicabile anche alle rateizzazioni non ancora scadute al 6 marzo 2024 (data della circolare). Le nuove indicazioni superano quelle precedenti della circolare n. 106 del 4 dicembre 2008.

**L'obbligazione è unica.** Prima di tutto l'Inps precisa che, nel caso in cui il contribuente abbia comunicato la volontà di avvalersi del pagamento in forma rateale, l'obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un'obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma sono

l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.

**Mancato pagamento.** Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, spiega l'Inps, comporta decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello dell'eventuale definizione agevolata in una misura ridotta. I crediti residui verranno affidati all'Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili (caso di omissione) a partire dalla data di ripresa del versamento.

**Pagamento parziale.** Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, aggiunge l'Inps, non si configura decadenza dal beneficio della rateizzazione, che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili (caso di omissione), a partire dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

— © Riproduzione riservata —

## Cuneo fiscale, benefici per 11 milioni di famiglie

Dal taglio del cuneo fiscale benefici per 11 milioni di famiglie (il 43% del totale). Rispetto al 2022, il vantaggio per famiglia è stato di 537 euro. Di contro, calano invece i nuclei a cui è stato erogato il Reddito o la pensione di cittadinanza; dal 2022 al 2023, infatti, sono circa un milione quelli che lo hanno visto cancellato oppure ridotto. Effetti positivi, invece, per quanto riguarda l'Assegno di inclusione: spinto dall'inflazione, l'importo dell'Au è aumentato per il 92,3% delle famiglie che già lo percepivano, con una crescita media di 719 euro annui. E quanto sostiene l'Istat nel report «La redistribuzione del reddito in Italia nel 2023», pubblicato ieri.

Il primo dato riguarda la disuguaglianza, valutata attraverso l'indice di Gini, che «passa dal 31,9% al 31,7%». Più marcato è l'effetto sul rischio di povertà «che diminuisce di oltre un punto percentuale, dal 20% al 18,8%». Per quanto riguarda l'assegno unico universale «la quasi totalità delle famiglie (92,3%) ottiene dalle modifiche entrate in vigore nel 2023, incluso l'aggiornamento automatico al costo della vita di soglie e importi, un aumento medio, rispetto all'assegno ricevuto nel corso del 2022, di 719 euro annui». Le famiglie a godere dell'aumento più consistente sono quelle dei due quinti più poveri della popolazione. L'analisi si sposta, quindi, sul reddito di cittadinanza (e pensione). Secondo l'Istat, le famiglie che hanno subito una diminuzione o l'annullamento del beneficio nel 2023 sono state circa un milione. «La riduzione è riconducibile al miglioramento nei livelli di reddito (senza una contestuale rivalutazione dei requisiti Isee per accedere al beneficio) e alla diminuzione sia nei mesi di fruizione (a seguito della parziale modifica dei criteri di eleggibilità), sia nel tasso di adesione delle famiglie alla misura».

Per quanto riguarda, infine, l'esonero parziale dei contributi (taglio del cuneo fiscale), nel 2023 ha comportato un miglioramento dei redditi «per circa 11 milioni di famiglie (43% delle famiglie residenti in Italia), che in media percepiscono un beneficio, valutato al netto delle interazioni fiscali, di 537 euro più alto di quello ricevuto nel 2022».

— © Riproduzione riservata —

## CALDERONE Nel 2024 più ispettori del lavoro

Più controlli e più ispettori del lavoro nel 2024. «Tra il 2023 e 2024 con il personale che abbiamo attualmente in forza avremo un aumento del 40% delle ispezioni». Lo ha detto ieri il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nel corso dell'audizione svolta in Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Oltre all'assunzione già prevista di 466 ispettori, ha spiegato Calderone, «mettiamo in campo ulteriori 250 inserimenti di personale ispettivo da impiegare in attività di vigilanza tecnica» e «potenziamo il nucleo dei carabinieri presso l'Ispettorato del lavoro di 50 unità».

«Con il nuovo contingente», ha osservato il ministro del lavoro, «andiamo a raddoppiare il numero degli ispettori tecnici addetti ai controlli di cantiere e questo significa aumentare del 100% in prospettiva le potenzialità in termini di controlli».

— © Riproduzione riservata —

## Assegno unico richiesto anche dagli affidatari

L'assegno unico e universale può essere richiesto anche dai genitori affidatari, in presenza di un provvedimento disposto dai servizi sociali o dal tribunale per i minorenni. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 773 del 21 febbraio 2024.

L'assegno unico. La domanda per l'assegno unico e universale (Auu) può essere presentata anche dal tutore o dall'affidatario, perché la prestazione è riconosciuta nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affidamento familiare anche preadottivo. Il diritto all'Auu, inoltre, è da ritenersi esteso ai nonni per i nipoti, unicamente in presenza di formale provvedimento di affidamento vero nei casi di collocamento o accasamento etero familiare. Pertanto, spiega l'Inps, in presenza di una situazione di difficoltà della famiglia d'origine che priva, temporaneamente, il minore di un ambiente idoneo, il provvedimento di affidamento familiare disposto dal servizio sociale o dal tribunale per i minorenni consente di riconoscere il diritto all'Auu alla famiglia affidataria, la quale provvede al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e alle relazioni affettive.

La domanda. Ai fini della presentazione della domanda di Auu, spiega ancora l'Inps, la famiglia affidataria o i patronati devono compilare la specifica opzione «genitore affidatario per affidamento preadottivo o temporaneo» e allegare, necessariamente, il provvedimento di affidamento ai fini della verifica da parte della sede territoriale dell'Inps. Nell'ipotesi in cui sia già presente la domanda di assegno unico, perché presentata dai genitori naturali, ciò non permetterà la presentazione della (legittima) istanza da parte della famiglia affidataria. In tal caso, però, esperiti tutti gli accertamenti, l'Inps disporrà la revoca della prima domanda (con eventuale recupero dell'indebito, laddove sono state erogate mensilità di assegno) e segnalerà come discordante la Dsu (domanda di Isee) dei genitori naturali in cui è presente il minore.

Carla De Lellis

— © Riproduzione riservata —